

Legge 7 agosto 1997, n. 266
Interventi urgenti per l'economia.

Pubblicata su: G.U. n. 186, 11/08/97

Riguardante: Sicurezza degli impianti (L. 46/90) – Adeguamento impianti - Proroga di termini

NOTE

Del testo si riporta solo l'art. 31.

La **Legge 5 marzo 1990, n. 46**, concerne la sicurezza degli impianti.

Il **decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542** (G.U. n. 249, 23/10/96), convertito, con modificazioni, dalla **Legge 23 dicembre 1996, n. 649** (G.U. n. 300, 23/12/96), concerne la messa a norma – al 31/12/99 – degli impianti inseriti in edifici scolastici.

TESTO

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

...[omissis]...

Art. 31 - Disposizioni in materia di sicurezza degli impianti

1. Il termine di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 5 marzo 1990, n. 46, e successive modificazioni, per gli impianti relativi agli edifici ad uso civile individuati dall'art. 1 della citata legge n. 46 del 1990, è differito al 31 dicembre 1998.
2. All'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, le parole: «di proprietà pubblica» sono soppresse.

...[omissis]...